DISPOSIZIONI URGENTI SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO DI CESSIONE DI QUOTA PARTE DEI RISCHI DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE VITA

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 9 novembre 1993, non più in vigore dal 8 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita
Estremi	Decreto-legge 8 novembre 1993, n. 439
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-estinzione-dell-obbligo-di-cessione-di-439-1993/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it